

Bruxelles, 28 gennaio 2021
(OR. en)

13913/1/20
REV 1

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0367 (NLE)**

UK 113

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2020) 832 final/2
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'articolo 164 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica per quanto riguarda l'adozione di una decisione che modifica il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord di tale accordo

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2020) 832 final/2.

All.: COM(2020) 832 final/2



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 27.1.2021
COM(2020) 832 final/2

2020/0367 (NLE)

COM(2020) 832 final of 10.12.2020 downgraded on 27.1.2021.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'articolo 164 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica per quanto riguarda l'adozione di una decisione che modifica il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord di tale accordo

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La Commissione propone che il Consiglio stabilisca la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso") per quanto riguarda una decisione del comitato misto che modifica detto accordo.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica

L'accordo di recesso definisce le modalità di un recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione e dall'Euratom. L'accordo di recesso è entrato in vigore il 1° febbraio 2020.

2.2. Il comitato misto

Il comitato misto, istituito dall'articolo 164, paragrafo 1, dell'accordo di recesso, è composto da rappresentanti dell'Unione e del Regno Unito. È copresieduto dall'Unione e dal Regno Unito. L'allegato VIII dell'accordo di recesso stabilisce il regolamento interno del comitato misto. Il comitato misto si riunisce su richiesta dell'Unione o del Regno Unito almeno una volta l'anno e stabilisce il calendario e l'ordine del giorno delle riunioni di comune accordo.

I compiti del comitato misto sono definiti all'articolo 164 dell'accordo di recesso e consistono principalmente nel:

- sorvegliare l'attuazione e l'applicazione dell'accordo, direttamente o attraverso i lavori dei comitati specializzati che riferiscono al comitato misto;
- adottare decisioni e raccomandazioni, comprese le modifiche dell'accordo nei casi ivi previsti;
- prevenire i problemi e risolvere le controversie che possono sorgere in merito all'interpretazione e all'applicazione dell'accordo.

2.3. La decisione prevista del comitato misto

Il comitato misto può adottare una decisione che modifica l'accordo di recesso, ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 5, lettera d), dell'accordo, per rettificare errori, omissioni o altre carenze o per risolvere situazioni impreviste al momento della firma dell'accordo di recesso, purché siffatta decisione non sia tale da modificare gli elementi essenziali dell'accordo.

La finalità della decisione prevista è rettificare errori che non modificano gli elementi essenziali dell'accordo di recesso.

La decisione prevista vincolerà le parti in forza dell'articolo 166, paragrafo 2, dell'accordo di recesso. A norma dell'articolo 9 del regolamento interno, le decisioni adottate dal comitato misto specificano la data da cui hanno effetto.

3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

Rettifica dell'allegato 2 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord

Il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord è stato voluto per trovare una soluzione particolare per la situazione peculiare dell'isola di Irlanda nel quadro del recesso del Regno Unito dall'Unione. Contiene disposizioni per evitare una frontiera fisica tra Irlanda e Irlanda del Nord e prevede l'allineamento dell'Irlanda del Nord a un numero limitato di norme in relazione al mercato unico dell'Unione per le merci. L'allegato 2 del protocollo contiene un elenco delle disposizioni del diritto dell'Unione richiamate all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo, che si applicano all'Irlanda del Nord. In tale allegato sono stati elencati erroneamente, giacché non riguardano l'immissione di merci sul mercato nell'Unione, anche due atti che obbligano i costruttori di veicoli leggeri nuovi a ridurre gradualmente le emissioni specifiche medie di CO₂ dei veicoli nuovi immatricolati nell'Unione.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

La decisione che il comitato misto è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante per le parti a norma dell'articolo 166, paragrafo 2, dell'accordo.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

L'unico obiettivo e il contenuto dell'atto previsto riguardano, da un lato, la modifica dell'accordo per rettificare omissioni e carenze senza modificare gli elementi essenziali ivi contenuti e, dall'altro, la modifica dell'accordo in un caso specificamente previsto da quest'ultimo.

La conclusione dell'accordo di recesso si basa sull'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea.

Conformemente al principio fondamentale secondo cui un atto può essere modificato solo con un atto dello stesso tipo, la base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea.

4.2. Base giuridica sostanziale

La decisione sulle "rettifiche" attua il protocollo sull'Irlanda del Nord, che è stato concluso sulla base dell'articolo 50. Poiché il protocollo sull'Irlanda del Nord è un accordo commerciale tra l'UE e il Regno Unito per quanto riguarda l'Irlanda del Nord, la base giuridica è anche l'articolo 207 TFUE.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto costituita dall'articolo 50 TUE e dall'articolo 207 TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 50 TUE e dall'articolo 207 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

La decisione del comitato misto apporterà modifiche all'accordo di recesso e deve pertanto essere pubblicata, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'articolo 164 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica per quanto riguarda l'adozione di una decisione che modifica il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord di tale accordo

II CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 50, paragrafo 2,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione (UE) 2020/135 del Consiglio¹, del 30 gennaio 2020, l'Unione ha concluso l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso"), che è entrato in vigore il 1° febbraio 2020.
- (2) A norma dell'articolo 164, paragrafo 5, lettera d), dell'accordo di recesso, il comitato misto ha il potere di adottare decisioni che modificano detto accordo, purché tali modifiche siano necessarie per rettificare errori, omissioni o altre carenze o per risolvere situazioni impreviste al momento della firma dell'accordo, e purché siffatte decisioni non siano tali da modificare gli elementi essenziali dell'accordo stesso. A norma dell'articolo 166, paragrafo 2, dell'accordo di recesso, le decisioni adottate dal comitato misto sono vincolanti per l'Unione e il Regno Unito. L'Unione e il Regno Unito provvedono ad attuare tali decisioni, che producono gli stessi effetti giuridici dell'accordo di recesso. Conformemente all'articolo 182 dell'accordo di recesso, il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord ne è parte integrante.
- (3) Due atti giuridici che definiscono i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ delle autovetture e dei furgoni nuovi immatricolati nell'Unione sono stati erroneamente elencati nell'allegato 2, punto 9, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord. Contrariamente ad altri atti normativi elencati nell'allegato 2 e resi applicabili dall'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, i due regolamenti in questione non riguardano l'immissione di merci sul mercato nell'Unione. È pertanto opportuno che essi siano soppressi all'allegato in questione.
- (4) Un atto giuridico sulla plastica monouso riguarda l'immissione sul mercato di tali prodotti e la libera circolazione delle merci, anche se solo in parte. È opportuno che soltanto le disposizioni essenziali per l'applicazione delle norme del mercato interno nei confronti dell'Irlanda del Nord siano incluse nell'allegato 2 del protocollo.

¹ GUL 29 del 31.1.2020, pag. 1.

- (5) Per rettificare detti errori è opportuno che il comitato misto adotti una decisione a norma dell'articolo 164, paragrafo 5, lettera d), dell'accordo di recesso.
- (6) È pertanto opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto istituito dall'accordo di recesso per quanto riguarda una decisione del comitato misto da adottare a norma dell'articolo 164, paragrafo 5, lettera d), di detto accordo, è di modificare l'accordo di recesso come segue:

all'allegato 2 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, al punto 9 "Veicoli a motore, compresi i trattori agricoli o forestali", dopo il trattino "Regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 e che modifica la direttiva 2007/46/CE" sono soppressi i due trattini seguenti:

- "Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri"² e
- "Regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri"³;

all'allegato 2 del protocollo, al punto "25. Rifiuti", dopo il trattino "Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente" è inserita la nota seguente:

"Riguardo all'applicazione di tali articoli e parti nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, ogni riferimento al "3 luglio 2021" nell'articolo 4, paragrafo 1, nell'articolo 14 e nell'articolo 17, paragrafo 1, deve essere inteso come riferimento al "1° gennaio 2022". Gli articoli 2, 3, 14 e 17 e la parte F dell'allegato si applicano solo nella misura in cui riguardano gli articoli da 4 a 7.";

all'allegato 2 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, al punto "25. Rifiuti" sono aggiunte le disposizioni seguenti:

- Articoli da 2 a 7, articoli 14 e 17 e parti A, B, C, D ed F dell'allegato della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente⁴.

² GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.

³ GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1.

⁴ GU L 155 del 12.6.2019, pag. 1.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*